

LA POSSIBILITA' DI REGISTRAZIONE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO NEI PUBBLICI REGISTRI A SECONDA DEL SUO CARATTERE CREATIVO - II CASO "VODAFONE"



1. L'Ufficio per il diritto d'autore statunitense ha respinto una richiesta di registrazione, presentata il 22.12.2016, di un'opera d'arte bidimensionale denominata "Vodafone Speechmark", costituita dal simbolo grafico di una virgoletta (quale viene usato per introdurre citazioni) rossa con ombreggiatura chiara, collocata all'interno di un cerchio in varie sfumature di grigio e bianco, a sua volta collocato all'interno di un quadrato rosso.

Avverso tale decisione Vodafone ha presentato reclamo, che l'Ufficio ha rigettato, giusta comunicazione del 21.8.2018.

La motivazione del provvedimento si fonda sull'assenza di originalità, da punto di vista del diritto d'autore, rilevata dall'Ufficio nell'opera in questione.

Espono l'Ufficio che un'opera può essere registrata se è originale, nel duplice senso di fondarsi esclusivamente sulla creazione e di essere dotata di un minimo di creatività.

L'Ufficio esemplifica tale nozione esponendo che non è stato ritenuto creativo dalla Suprema Corte statunitense, sotto il secondo profilo, un elenco telefonico alfabetico.

Più specificamente sul caso di specie, l'Ufficio espone che alcune combinazioni di elementi di *design* comuni possono ritenersi creativi in ragione delle modalità di disposizione, ove la selezione, il coordinamento o la sistemazione siano effettuati in modo tale da risultare creativi.

L'Ufficio richiama sul punto una pronuncia del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che ha confermato il rifiuto dello stesso Ufficio di registrare disegni costituiti da due forme a "C" collegate "una di fronte all'altra in una relazione speculare" e due forme "C" di lettere non collegate "in una relazione speculare e posizionati perpendicolarmente agli elementi collegati"; nonché altra pronuncia della Corte d'Appello del Nono Circuito, nel senso che una scultura in vetro di una medusa consistente in vetro trasparente, un lungo velo, colori vivaci, il collocamento verticale e la forma stereotipata della medusa, non meritava una protezione di diritto d'autore.

Del pari sarebbe registrabile, ad esempio, un disegno di carta da imballaggio costituito da cerchi, triangoli e stelle disposti in un modello insolito con ciascun elemento raffigurato in un colore diverso, ma per contro non sarebbe registrabile un'immagine costituita semplicemente da uno sfondo viola e cerchi bianchi equidistanti.

Ciò considerato, l'Ufficio ritiene che l'opera d'arte in commento, sia nei suoi singoli elementi sia nel suo complesso considerata, sia priva di una originalità tale da fondare una protezione di diritto d'autore.

Infatti, i singoli elementi dell'opera non sono protetti dal diritto d'autore, perché costituite da simboli, disegni e forme geometriche comuni, essendo costituita sostanzialmente da una sola virgoletta all'interno di un cerchio, che rappresenta un simbolo comune non registrabile.

Analogamente, il cerchio all'interno del quale si trova la virgoletta e il quadrato all'interno del quale entrambi sono centrati non sono registrabili, perché sono forme geometriche comuni.

Infine, la colorazione e l'ombreggiatura non sono sufficienti a conferire una protezione di diritto d'autore, mentre l'utilizzazione dei due colori principali, bianco e rosso, per distinguere le tre componenti dell'opera, è un uso banale del colore.

2. Può rinvenirsi un interessante precedente del principio riconosciuto nel sopra esposto provvedimento di una autorità amministrativa statunitense, in una risalente pronuncia dell'autorità giudiziaria italiana costituita dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 6.12.94-13.3.95.

Questa ebbe a ritenere che l'edizione critica di Azio Corghi dell'opera "Italiana in Algeri" di G. Rossini si presenta come un lavoro che unisce, ad una severa metodologia scientifica, un importante valore creativo.

Per tale motivo è stato ritenuto illegittimo il rifiuto opposto con decreto 4.5.1983, per ritenuta assenza del carattere di creatività dell'opera, alla registrazione nel Pubblico Registro Generale presso l'Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della suddetta edizione critica ex art. 103 ss. l. 22.4.1941 n.633 e disposizioni successive, con condanna della Presidenza medesima al risarcimento dei danni.

Infatti, secondo le dette norme, "La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.", onde il rifiuto illegittimo da parte dell'Autorità Amministrativa di provvedere alla registrazione priva gli aventi diritti di importanti prerogative sul piano probatorio.

Alberto Pojaghi